



# LICEO SCIENTIFICO STATALE "COSIMO DE GIORGI"

Viale Michele De Pietro, 14 73100 – Lecce  
Tel. 0832/520003 Fax. 0832/305918

C.F.: 80011850759  
Cod. Ist. LEPS01000P



Sito: [www.liceodegiorgi.gov.it](http://www.liceodegiorgi.gov.it) e.mail: [leps01000p@istruzione.it](mailto:leps01000p@istruzione.it) [leps01000p.pec@istruzione.it](mailto:leps01000p.pec@istruzione.it)

## ALLEGATO H

### REGOLAMENTO del CONSIGLIO di ISTITUTO

Deliberato dal Consiglio di Istituto il 30 Giugno 2017

#### **Titolo I – Composizione**

##### **Art. 1**

Il Consiglio d'Istituto del Liceo Scientifico "De Giorgi" è composto da 19 componenti di cui:

- n. 8 rappresentanti del personale docente
- n. 2 rappresentanti del personale ATA
- n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni
- n. 4 rappresentanti degli studenti eletti  
tutti eletti in seno alle relative componenti.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto fa parte del C.d.I. come membro di diritto.

Il Direttore dei servizi generali e Amministrativi partecipa al Consiglio su richiesta del Dirigente scolastico.

##### **Art. 2**

I membri eletti assenti senza giustificati motivi a tre sedute ordinarie consecutive del C.d.I., o che decadano per altre cause, vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 22 del D.P.R. n. 416 del 31-05-1974 e previo avviso del procedimento di decadenza.

##### **Art. 3**

Le dimissioni dalla carica di componente del C.d.I. vanno presentate per iscritto e con motivazioni al Presidente del C.d.I. e devono essere ratificate dal Consiglio stesso.

#### **Titolo II - Attribuzioni**

##### **Art. 4**

Il C.d.I. delibera sulle materie previste dal T.U. n. 297 del 1994 e dal D.I. n. 44 del 01-02-01 sia su propria iniziativa sia su proposta della Giunta Esecutiva (G.E).

##### **Art. 5**

È compito del C.d.I. determinare i criteri, le modalità e le formulazioni ai quali deve attenersi la G.E., nel predisporre i lavori del Consiglio, nell'avanzare proposte al Consiglio stesso e nell'eseguirne le delibere.

#### **Titolo III - Presidente**

##### **Art. 6**

Il C.d.I. è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima votazione e a maggioranza relativa dei votanti nella successiva.

##### **Art. 7**

Il C.d.I. elegge, con le stesse modalità di cui al precedente art. 6, un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

**Art. 8**

Il Presidente non può far parte della G.E..

**Art. 9**

Il Presidente o chi lo sostituisce presiede le riunioni, dirige e modera le discussioni, fa osservare la legge e il regolamento, concede la parola, pone le questioni relative all'O.d.g., proclama il risultato delle votazioni, provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio, convoca il C.d.I. secondo le norme del regolamento, firma i verbali delle sedute congiuntamente al Segretario.

**Art. 10**

Il Presidente vigila affinché le date e i tempi di convocazione del C.d.I. siano quelli previsti dalle vigenti norme, che l'o.d.g. rimanga tale e che eventuali variazioni/integrazioni all'o.d.g. siano accettate a maggioranza. Vigila inoltre sui tempi d'intervento dei consiglieri affinché non si prolunghino più del dovuto.

**Titolo IV - Segretario****Art. 11**

Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio stesso scelto preferibilmente tra i docenti.

**Art. 12**

Il Segretario ha la responsabilità della redazione del verbale che firma congiuntamente al Presidente. Il Segretario firma la copia integrale delle deliberazioni adottate dal C.d.I. e la consegna entro 5 gg. al Dirigente Scolastico che cura l'affissione all'albo e la esecuzione delle stesse.

**Titolo V - Consiglieri****Art. 13**

I Consiglieri, previa richiesta al Dirigente Scolastico dell'Istituto, hanno facoltà di accedere a tutti gli atti la cui visione si ritiene necessaria per l'espletamento del mandato.

**Titolo VI - Convocazione****Art. 14**

Il C.d.I. si riunisce, su convocazione del presidente, in seduta ordinaria in concomitanza con gli adempimenti previsti dal D:I. 44/2001 e dalla normativa scolastica; in seduta straordinaria o di urgenza ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei consiglieri elettivi, rappresentanti almeno due componenti o lo richieda almeno la maggioranza assoluta dei componenti elettivi. La seduta straordinaria può essere richiesta anche al Presidente della G.E.

**Art. 15**

L'avviso di convocazione ordinaria deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve riportare integralmente l'o.d.g. La documentazione utile per il normale svolgimento della riunione sarà normalmente consultabile nei 5 giorni antecedenti la convocazione presso l'ufficio di segreteria.

**Art. 16**

L'avviso di convocazione straordinaria, poiché riveste carattere d'urgenza, può essere notificato anche entro il giorno precedente alla seduta.

**Titolo VII - Seduta****Art. 17**

La riunione è dichiarata aperta quando sia presente il numero legale dei Consiglieri.

Costituisce il numero legale la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Decorsi 30 minuti dall'ora indicata, in assenza di numero legale, si dichiara deserta la seduta del Consiglio. In tal caso il Presidente deve riunire il Consiglio entro cinque giorni da quello in cui la riunione è andata deserta.

### **Art. 18**

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione e da lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione da parte del Consiglio.

### **Art. 19**

Per quanto attiene alla pubblicità delle sedute del C.d.I. si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 5 della Legge 11.10.1977 n. 748.

*Art.2. Alle sedute dei consigli di circolo e d'istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.*

*I consigli di circolo e d'istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.*

*Art.3. Alle sedute dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli di circolo e d'istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.*

*Art.4. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.*

*Art.5. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio di distretto scolastico ai rappresentanti dei consigli di circolo o d'istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o d'istituto ai rappresentanti del consiglio di distretto scolastico cui fanno capo.*

### **Art. 20**

I rappresentanti di cui all'art. 5 della legge 11.10.1977 n. 748 saranno invitati a partecipare alle riunioni del C.d.I. con lettera personale scritta e affissa in copia all'albo dell'Istituto

## **Titolo VIII - Discussioni**

### **Art. 21**

Il C.d.I. non può deliberare su oggetti che non siano posti all'o.d.g. . Gli argomenti vanno trattati, secondo l'o.d.g. indicato nell'avviso di convocazione, salvo eventuali variazioni, proposte all'inizio della seduta da uno o più Consiglieri, e approvato a maggioranza.

### **Art. 22**

Ogni argomento, proposto da almeno tre Consiglieri e presentato ai Presidente del C.d.I. tramite il Presidente della G.E. almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio, verrà iscritto all'o.d.g. della seduta stessa.

### **Art. 23**

Prima dell'apertura della seduta ordinaria o straordinaria o durante le medesime, ciascun Consigliere che intenda fare proposte, le presenterà per iscritto.

### **Art. 24**

La seduta non può essere chiusa prima che il Consiglio abbia deliberato su tutti i punti dell'o.d.g.: La proposta di rinvio della discussione formulata dal presidente o da almeno tre Consiglieri è sottoposta al voto del Consiglio.

### **Art. 25**

La votazione relativa al rinvio si terrà per alzata di mano e la delibera relativa avverrà secondo le modalità dell' art. 29 del presente regolamento. L'odg rinviato sarà discusso in altra seduta salvo specifica richiesta messa a verbale.

### **Art. 26**

Prima di ogni votazione ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di voto che deve essere contenuta nel limite massimo di cinque minuti.

Quando si procede a votazione per scrutinio segreto non sono ammesse dichiarazioni di voto.

## **Titolo IX – Votazione - Deliberazione**

### **Art. 27**

Le deliberazioni del C.d.I. devono essere adottate a maggioranza di voti dai membri presenti e, di norma, con voto palese, espresso per appello nominale o per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Su proposta della maggioranza dei Consiglieri le deliberazioni potranno essere assunte con voto segreto. In questo caso l'assemblea provvederà alla nomina di tre scrutatori. In caso di parità di voti, la proposta non è accolta.

### **Art. 28**

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo disposizioni speciali che prescrivono diversamente. La votazione per scrutinio segreto è sempre prevista quando si faccia questione di persone.

## **Titolo X - Pubblicità**

### **Art. 29**

Gli atti del C.d.I. sono pubblicati all'albo on-line secondo normativa e nel rispetto della privacy.

## **Titolo XI - Commissione**

### **Art.30**

Le iniziative del C.d.I. possono concretizzarsi con l'ausilio di specifiche commissioni. La Commissione è uno strumento operativo al servizio del C.d.I., che ha la funzione di studiare specifici oggetti di eventuali proposte da sottoporre successivamente al C.d.I. cui compete per legge di deliberare in merito.

### **Art.31**

Le Commissioni istituite dal C.d.I. devono essere composte in numero dispari, da membri nominati dal Consiglio stesso fra tutte le sue componenti e queste devono dichiarare la propria disponibilità o eventuale rinuncia.

### **Art.32**

Le riunioni delle Commissioni sono considerate valide quando sono presenti più del 50% dei membri. Le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio.

### **Art.33**

Le risultanze dei lavori delle Commissioni verranno presentate al Consiglio in un'unica proposta o in più proposte quando vi sia stata discordanza di pareri. Le deliberazioni definitive restano di competenza del C.d.I.

### **Art.34**

Il C.d.I. deve fissare il termine ultimo per la presentazione ai Consiglieri della proposta da parte della Commissione.

### **Art.35**

Per quanto non previsto dal presente regolamento decide il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti.

### **Art.36**

Ogni modifica al presente regolamento deve essere discussa dal C.d.I. e approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.